



Proposta ECHA su restrizione delle microplastiche di polimeri sintetici

Modifica dell'Annex XVII del Regolamento Reach n° 1907/2006 relativa alle microparticelle di polimeri sintetici

Se tale proposta venisse confermata gli obblighi entreranno in vigore all'inizio dell'anno 2025.

Le microparticelle possono essere in forma solida, liquida o gassosa.

Nella forma solida devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm;
- b) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è maggiore di 3 mm.

La restrizione proposta definisce che le microplastiche:

1. **Non possono essere immesse sul mercato** come sostanze da sole o in miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso;
2. **Si applicano le seguenti definizioni:**
 - a. "particella": un minuscolo frammento di materia, diverso dalle singole molecole, con confini fisici definiti;
 - b. "solido": una sostanza o una miscela diversa da quella liquida o gassosa.
3. **La restrizione** non si applica all'immissione in commercio di:
 - a) microparticelle da utilizzare nei siti industriali;
 - b) medicinali;
 - c) prodotti fertilizzanti dell'UE;
 - d) additivi alimentari;
 - e) dispositivi diagnostici in vitro.



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-44 Documento dedicato alle aziende associate

29/11/2022

4. **Il paragrafo 1** non si applica all'immissione in commercio di:
 - a. microparticelle che sono contenute con mezzi tecnici in modo da evitare il rilascio nell'ambiente se utilizzate conformemente alle istruzioni su utilizzo durante l'uso finale previsto;
 - b. microparticelle le cui proprietà fisiche sono permanentemente modificate durante l'uso finale previsto in modo tale che il polimero non rientri più nell'ambito di questa voce;
 - c. microparticelle che sono permanentemente incorporate in una matrice solida durante l'uso finale previsto.

5. **Dal... [24 mesi dopo la data di entrata in vigore ...] i fornitori di microparticelle di cui al paragrafo 4, lettera a)** (synthetic polymer microparticles for use at industrial sites), devono fornire le seguenti informazioni:
 - a. istruzioni per l'uso e lo smaltimento per evitare il rilascio nell'ambiente di microparticelle;
 - b. la seguente dichiarazione: "Le microparticelle fornite sono soggette alle condizioni stabilite dalla voce dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
 - c. le informazioni sulla quantità o, se del caso, sulla concentrazione di microparticelle nella sostanza o nella miscela;
 - d. informazioni sui polimeri contenuti nella sostanza o miscela che consentano agli utilizzatori a valle e ad altri fornitori di rispettare gli obblighi di cui al **paragrafo 8** (seguente punto 6).

6. **A partire da... [24 mesi dopo la data di entrata in vigore....]** i produttori e utilizzatori industriali a valle di microparticelle polimeriche sintetiche sotto forma di granuli, scaglie e polveri utilizzate come materia prima nella produzione di plastica presso siti e, **a partire da ... [36 mesi dopo la data di entrata in vigore....]**, gli altri utilizzatori industriali a valle



COMUNICAZIONE INTERNA

Nr. I-44 Documento dedicato alle aziende associate

29/11/2022

che utilizzano microparticelle polimeriche sintetiche nei siti industriali devono presentare all'Agenzia le seguenti informazioni entro il 31 maggio di ogni anno:

- a) una descrizione degli usi delle microparticelle nell'anno precedente;
- b) per ogni uso di microparticelle, informazioni generiche sull'identità dei polimeri utilizzati;
- c) per ciascun uso di microparticelle, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell'ambiente nell'anno precedente.

Per quanto riguarda i distributori, al momento non si hanno informazioni dettagliate.

Per i siti industriali sarà probabilmente prevista la gestione delle microparticelle con sistema OCS o similare con audit da ente terzo.